SUL DRITTO DI PROPRIETÀ

DELLA

COMUNITÀ DEL CLERO

dei Preti Semplici

DI

CASTELLAMMARE DI STABIA

SULLA

CHIESA DI GESÙ E MARIA

(Riproduzione dell' Edizione di Palermo 1858)

1905

CASTELLAMMARE DI

D. Mariano Di Rosa supplica come sopra. D. Girolamo Cioffi supplica come sopra. D. Nunziante de' Angelis supplica come sopra. Le suddette firme sono state fatte dalli suddetti RR. Preti Sacerdoti Secolari al numero di ventisei, che è la maggior parte della Communità dei RR. Sacerdoti Semplici del Rev. Clero di questa suddetta Città, che supplicano come sopra in fede &c. Notar Aniello Buonocore di Castellammare, richiesto, ho segnato. - Locus signi Notarii—adest signum—Lama. Capta. est ratio. Ammora Reverendus Regius Capellanus Major videat, et in scriptis referat—Bisogni—Cianciulli V. A. R. C.—Prou.m per Regalem Cameram Sanctæ Claræ. Neapoli 14 Januarii 1801 —Paschale—Illris Marchio de Jorio P. Præses. S. R. C. et Cæteri Sptes Aularum Præfecti tempore Subonis impediti — E, col suddetto Memoriale, mi sono state presentate l'infrascritte regole cioè:

Regole, o siano Statuti della Communità dei Reverendi Sacerdoti Semplici del Reverendo Clero della Città di Castellammare di Stabia.

Capo I.

Del regolamento in generale della Communità.

L'ordine de' Semplici Sacerdoti del Clero di Castellammare, noto, nel Paese, col titolo di Clero, si è sempre mantenuto in Communità

Persuasi delle vere massime della Chiesa circa questo sì interessante oggetto della disciplina de' Chierici e, penetrati, al vivo, dello Spirito sempre uniforme de' sacri Canoni, hanno procurato d'imitare, alla meglio, quel tenore di vita sì raccomandato dai primi Pastori della Chiesa e praticato dai primi Cristiani dei tempi Apostolici. Sorti i Capitoli, e segregati i Canonici dal Rimanente del Clero, per far le veci di Esso col Vescovo, i Preti di Castellammare non intramisero il loro sistema di vita, e continuarono a star uniti in comune società. Argomento di tutto questo è l'essersi sempre, e dacchè non v' ha memoria d'uomo, radunati in conclusione, per decidere degli affari relativi al loro interesse, ed, in questa forma, han sempre stabilito quanto gli è occorso; in questa guisa similmente si sono eletti, in ogni tre anni, il loro Procuratore ed i loro Superiori, fino a non molto, col titolo di Deputati; hanno ricevute Eredità, Legati ed altre pie istituzioni, e ne sono venuti al possesso con decreti de' Magistrati del Regno; ed altro di simil natura. Il regolamento economico di tale Communità è stato tramandato per una costante tradizione e, con tali costumanze, si è, fino ad ora, mantenuta; ma vedendosi che queste leggi non scritte, quantunque conservate con gelosia, pure possono ricevere delle varie interpetrazioni secondo le diverse occasioni, e possono dar lungo a non poche dissenzioni, perciò si è stabilito formare le seguenti regole, nelle

quali si sono inserite tali costumanze ed altro, che si è creduto conducente alla maggior gloria di Dio ed al vantaggio della Communità.

La Communità, adunque, de' Sacerdoti Semplici del Clero di Castellammare verrà composta da soli Sacerdoti Semplici della Diocesi, escluso sempre qualunque forastiere. Avrà un Superiore col titolo di Proposito, e questi avrà un socio col titolo di Vice-proposito, che faccia le veci di quello nella sua assenza. Avrà un Segretario, un Archivario ed un Procuratore. Per la Chiesa, di cui appresso si parlerà, un Rettore, un Predicatore annuale, un Maestro di Sacre Cerimonie ed un Sagrestano Maggiore. Tutti detti officii devono essere triennali; l'elezione de' quali si farà di questo modo, cioè, quelli della Communità nel dì 15 di Novembre, e, quei della Chiesa, fra l'ottava di Natale, ad arbitrio del Proposto. Qualunque affare si deve risolvere, toccante l'interesse della Communità, si dee proporre in conclusioni legittimamente convocata. Per dirsi legittima la Conclusione, bisogna osservarsi le seguenti regole. In primo luogo il Proposito, a cui solo spetta, deve affiggere una Cartella di avviso nella Sagrestia della Chiesa della Communità sotto il titolo di Gesù e Maria la mattina del giorno innanzi: in essa si deve esprimere la cagione, per cui si congregano i Sacerdoti: la medesima deve essere sottoscritta dal solo Proposto. Indi si deve mandare in giro una lettera parimente di avviso uniforme alla Cartella suddetta, la quale sarà sottoscrittà dal Segretario, affinchè quei Sacerdoti, che non vengono in Chiesa, vengano istruiti di quello si deve trattare: di queste lettere se ne deve tener registro dal Segretario. I Sacerdoti restano obbligati a sottoscriverla, e si deve procurare che il numero de' sottoscritti sia il maggiore possibile. Il numero de' Sacerdoti, che devono esser presenti, deve montare almeno a diciotto, oltre del Superiore e del Segretario, nell' intelligenza, però, che quelli, che l' hanno sottoscritta, si reputano come presenti. Al Proposto spetta solo il proporre degli affari, o nominare gl' individui per gli officii, deputazioni ed altre cose simili. Tutto deve risolversi per voti segreti. Dopo scritta nel solito libro e letta in pubblico, la Conclusione dovrà esser sottoscritta dai Sacerdoti presenti, e, quando l'affare sarà deciso a voti segreti, basta la sottoscrizione del Superiore e del Segretario, dopo d' avervi notato i nomi dei Sacerdoti votanti e il numero dei voti inclusivi ed esclusivi. In ogni conclusione deve dirsi antecedentemente il *Veni Creator Spiritus* e, dopo, l'orazione *Agimus* &c. Tutti i Sacerdoti devono intervenirvi e con abito talare e, se la Conclusione si convocherà di mattina, deve essere due ore e mezza prima del mezzogiorno e, se al giorno, alle ore ventuno e mezza. Il libro delle Conclusioni deve stare sempre in Archivio e, volendone leggere qualche cosa alcun Sacerdote, non si può negare; ma ciò deve farsi alla presenza di tutti

in Conclusione. Nelle nomine dei soggetti per gli officii, o per gli altri impieghi, il Proposto resta obbligato di scegliere de' Sacerdoti i più idonei relativamente agli affari che dovranno disimpegnare ed, in tal caso, se il primo nominato sarà escluso, dovrà nominare il secondo e, se mai, questi venisse parimenti escluso per non essere il numero dei voti inclusivi giunto alla metà, il Proposto dismetterà la Conclusione e, secondo la sua prudenza, l'intimerà a miglior tempo. Ogni affare proposto in Conclusione dovranno tutti mantenerlo segreto, e non sarà permesso di confidarlo nemmeno ai più stretti parenti. Tutti, nel dire il loro sentimento, dovranno parlare a voce bassa e con modestia ed umiltà. A chiunque cercherà la bussola non potrà esser negata, Resta proibito a chiunque di far unione fuori della Conclusione, e chiunque intenda di proporre affari, che possano tendere al vantaggio della Communità, deve far capo dal Proposto, il quale, sembrandogli opportuno, convocherà la Communità per sentirne il parere. Gl' inviti delle Esequie si possono accettare dal solo Procuratore, il quale deve eseguire il disposto, come appresso, ma quelli delle Processioni si devono diriggere al Superiore, il quale deve sentire il parere della Communità, per decidere se debbano o no accettarsi. In tutte le esequie, nelle quali intervengono li soli Sacerdoti nell'assoluzione in casa, deve il Superiore intonare e dire le orazioni solite, dopochè il

Parroco, a tenore delle leggi del Regno, avrà benedetto il cadavere, senzachè il medesimo possa altro pretendere.

Capo II. Del Proposito.

Il Superiore della Communità sarà nominato col titolo di Proposito, e verrà eletto in ogni tre anni con legittima Conclusione. In primo luogo dovrà essere un Sacerdote di ottimi costumi, fornito di scienze e che, almeno, sia Confessore, o Predicatore, e, finalmente, che per molti anni, si sia dimostrato impegnato per i vantaggi della Communità. Dopo il primo triennio, essendosi diportato bene e, volendosi confermare per un altro triennio, dovrà avere due terzi di voti e, pel terzo triennio, dovrà essere incluso *nemine discrepante*. Dopo la terza confirma non potrà essere più confirmato; e questa regola si dovrà osservare in tutte le l'ozioni degli altri officii della Communità. Eletto il Proposto, da quello che esce dall' officio, si deve prima far giurare su de' presenti Statuti di osservarli Esso e farli osservare dal resto della Communità e, dopo datogli il possesso, con farlo sedere nel luogo solito, deesi cantare il *Te Deum* colle solite orazioni. Dee occupare sempre il primo luogo in tutte le sacre funzioni, tanto nella Chiesa, che fuori; deve avere, in ogni Esequie, o Processione una Candela soverchia ed, in tutti i giorni solenni, deve celebrare, se il voglia, i divini uffizii

nella Chiesa, secondo sta prescritto nella Tabella delle Feste e, nel funzionare, farà uso della Bugia. Al Proposto appartiene di badare a tutti gli affari del Clero, procurarne il vantaggio e zelarne i dritti in conformità delle decisioni dei Magistrati e delle leggi Canoniche: al medesimo si appartiene d' invigilare per l'osservanza de' legati Pii e degli altri pesi ed obblighi, che tiene la Communità, badando che vengano esattamente disimpegnati dal Procuratore e dagli altri, che ne saranno incaricati, ed, al medesimo, finalmente, incumbe di sentirsela col Vescovo e sua Rma Curia per tutto ciò, che può occorrere per la Communità.

Capo III. Del Viceproposto.

Non potendo sempre il Proposto essere in Città, nè potendo accadere, che non venga impedito da qualche rilevante affare, perciò se li assegna un Compagno col titolo di Viceproposto. Il suo officio è di coadiuvare il Superiore e far le sue veci quando si ritroverà assente ed, in tal caso, tutti lo dovranno ubbidire, come se fosse il Superiore. Verrà eletto in ogni tre anni unitamente col Proposto, e dovrà osservare e far osservare i presenti statuti. Deve avere il secondo luogo in tutte le sacre funzioni, sì in Chiesa, che fuori, e deve avere le rimanenti onorificenze del Proposto in mancanza di Esso.

Capo IV. Dell'Archivio ed Archivista.

Tutte le scritture, relativamente alla Communità ed alla Chiesa, si devono conservare nell'Archivio, e sarà un dovere dell' Archivista conservarle con ordine e tenere il libro, dove si devono notare quelle Scritture, che si prendono ad imprestito da qualche Sacerdote, il quale, però, dovrà farne, di proprio pugno, ricevo nel detto libro, obbligandosi di restituirle fra giorni otto. Il suo officio durerà tre anni e, nell'uscire, dovrà consegnare tutte le Scritture a quel Sacerdote, che subrenterà nel suo luogo. Nell'Archivio dovrà conservare separatamente la Platea dei beni del Clero, i libri dell'introito ed esito, gl' Istrumenti di affitto, l'Inventario di tutte le Carte, il libro delle Conclusioni e le rimanenti Scritture della Communità con i suggelli: in altro luogo, poi, conserverà, con ordine, la Platea dei beni della Chiesa, i libri dell'introito ed esito, gl' istrumenti di affitto, l'inventario degli Arredi e quant'altro appartiene alla Chiesa. Se un Sacerdote vuole copie di carte sistenti in Archivio, deve apporvi gratis l'estratto ed il sugello. Qualunque scrittura si stipulerà, toccante l'interesse della Communità, sarà sua cura procurarne, fra giorni quindici, la copia legale. L'Archivio verrà chiuso con tre chiavi, la prima si conserverà dal Superiore, la seconda dal Rettore della Chiesa e la terza dall' Ar-

chivista, e queste dovranno essere fra loro diverse.

Capo V. Del Segretario.

Il Segretario del Clero dovrà essere uno dei soggetti più capaci ed il più impegnato per il vantaggio della Communità. Il suo officio durerà tre anni. Dovrà esser presente in tutte le Conclusioni, quando, però, sarà impedito legittimamente, dovrà il Superiore eligere un Prosegretario. Deve di suo carattere distendere le Conclusioni e badare a scrivere, con fedeltà, quanto si risolve dalla Communità radunata: ad esso appartiene leggere la Cartella al Pubblico, insieme, far la lettera circolare, e tener registro come si è detto di sopra. Deve fare tutte le fedi gratis alla Communità ed agli individui sudditi di essa, e deve notare, al margine delle Conclusioni, gl'istrumenti, che si stipuleranno dal Clero. Non può fare, o sottoscrivere lettere, attestati ed altro senza espresso consenso della Communità, sotto pena di essere deposto dall' officio. Per suo onorario se li dànno i soliti annui carlini venti.

Capo VI. Del Procuratore

Al Procuratore appartiene l' esigere le rendite e pagare i pesi della Communità e procurarne, con esattezza i vantaggi. Il suo officio durerà tre anni: deve badare all' esecuzione e soddisfazione de' legati ed obblighi che tiene la Communità secondo la Platea, e le Messe deve darle a soddisfare agl' individui della Communità e non già a Forestieri. Terminato qualche affitto, deve riferirlo al Superiore, affinchè convochi la Communità per sentirne il parere, ed affinchè ciascuno si possa impegnare di procurare offerte vantaggiose. Non può fare spese che eccedano la somma di carlini dieci senza il consenso della Communità o viglietti del Proposto. Deve avere, dopo la sua elezione, la sola copia del libro in cui sono notate le annue rendite del Clero, dovendo rimanere l'originale in Archivio. Deve, in ogni anno, dopo i soddisfatti i pesi e le altre spese della Communità e, propriamente, nel mese di Novembre, dare, a ciascun Sacerdote, quella porzione, che gli toccherà nella distribuzione secondo il solito. In ogni fine di triennio deve dare il suo conto e, se non ha ottenuta la sua declaratoria, non potrà esser confermato. Per sue fatiche se gli dànno annui ducati quattro, un carlino ante partem in ogni esequie ed una candela soverchia, la quale, se è assente il Procuratore, si darà al Viceproposto ed, in mancanza di questi, al Sacerdote più vecchio.

Capo VII. Della Recezione de' novelli Sacerdoti.

Ognuno, che ascenderà al Sacerdozio, deve osservare i presenti Statuti, e si ascriverà il

suo nome nella Tabella de' Sacerdoti. Al medesimo si darà copia de' presenti Statuti, allorchè verranno ridotti in stampa.

Capo VIII. Statuti appartenenti alla Chiesa, ed, in prima, del Rettore.

Dopo che sua Maestà, D. G., si è compiaciuta di concedere alla Communità del Clero, con più Reali Determinazioni, la Chiesa degli Espulsi sotto il titolo di Gesù e Maria ed, insieme, le poche rendite, che possiede, è necessario stabilire le rendite relative all'Amministrazione e servizio della medesima. Il Rettore è il Superiore della Chiesa colla dipendenza, però, del Superiore della Communità. A lui appartiene amministrare le rendite della Chiesa e le oblazioni, e farne quell'uso che si risolverà dalla maggior parte degl'Individui del Clero coi voti segreti e coll'obbligo di badare al maggior vantaggio della Chiesa. Il suo officio durerà tre anni, in fine di cui, deve dare i conti e ricevere la declaratoria, senza della quale, non potrà essere confermato. I suoi conti devono essere formati con tutti i documenti dell'Introito ed Esito, e con un Registro particolare delle oblazioni. In ogni funzione deve far la nota de' Sacerdoti, e ripartirli, secondo il doveroso officio, con prudenza, determinando per il Diacono e Suddiacono sempre gli ultimi Sacerdoti: questa nota deve essere da lui firmata, e ciascun Sacerdote deve esattamente

eseguire quanto in essa si prescrive. Non può diminuire nè accrescere le funzioni della Chiesa senza l'espresso consenso della Communità, secondo sta prescritto nella tabella delle Feste affissa in Sagrestia, la quale si farà da lui osservare colla massima esattezza e nel modo e maniera, che ivi sta espresso. Non può permettere a chiunque di qualunque grado o condizione si fosse, anche prelatizia, di funzionare nella Chiesa, rimanendo stabilito espressamente che in essa vi debbano funzionare i soli Individui della Communità del Clero e, per fare il contrario, vi abbisogna la sua determinazione radunata legittimamente in Conclusione. Non può dare ad imprestito parati ed altri utensili, che sono in Sagrestia, e di questi ne dee tenere un registro ben distinto. Non può dare le prediche a quelli, che non sono della Communità e, per fare altrimenti, vi bisogna l'intelligenza ed il consenso della medesima. Per tutte le spese straordinarie deve avere il consenso e l'approvazione della Communità radunata in Conclusione. Al Rettore appartiene il funzionare nelle occasione di Esequie, specialmente de' Sacerdoti, e, quando il Vescovo viene in forma, o per vista, deve lui riceverlo e porgergli l'aspersorio.

Capo IX. Del Predicatore annuale.

Essendosi introdotta la lodevole costumanza di predicarsi in ogni Domenica e Feste prin-

cipali dell'anno il Catechismo al Popolo, perciò, in ogni tre anni, vi eleggerà un Sacerdote a questo Ministero, che sia abile ed idoneo al disimpegno. Il suo officio sarà di predicare il Catechismo in ogni Domenica all'ora designata, e di spiegare, ne' giorni principali dell'anno, i Misteri correnti. Le sue prediche dovranno essere a modo d'istruzioni, risecando tutto ciò che non conduce al profitto del popolo. Quando sarà impedito legittimamente, deve farne inteso il Rettore, affinchè disponga, che un altro faccia le sue veci.

Capo X. Del Maestro delle Sagre Cerimonie.

In ogni tre anni si eliggerà un Sacerdote perito nella scienza delle Rubriche e de' Sacri Riti della Chiesa, per dirigere tutte le funzioni della Chiesa e qualunque altra fuori di essa, dove interviene l' intera Communità: al medesimo dovranno essere tutti subordinati in questo ramo, senza eccettuarne il Superiore medesimo ed il Rettore della Chiesa. Egli, però, dovrà fornirsi di tutte le cognizioni e de' libri necessarii per ben disimpegnare il suo Ministero. Dovrà, con tutta esattezza e religiosità, sotto la responsabilità della sua coscienza, far osservare le Rubriche e le Sagre Cerimonie a tutti i Sacerdoti, tanto celebranti, che assistenti nel Coro, e questi tutti sono tenuti di ubbidire a quanto il medesimo deciderà. Insorgendo qualche dubbio, si deve farlo modestamente avvertire per consultarsene gli autori ed il costume delle Chiese più ben dirette e più osservanti della Capitale.

Capo XI. Del Sagrestano Maggiore.

Affinchè sia ben custodita e ben diretta la Chiesa, deve eligersi, in ogni anno, un Sacerdote, che attenda esattamente alla Sagrestia. Il suo officio sarà di conservare le chiavi della Sagrestia e della Chiesa; aprirla mezz' ora dopo alzato il Sole e chiuderla, la mattina, dopo terminate le messe e tutte le funzioni; al giorno, aprirla alle ore ventidue, e chiuderla alle ore ventiquattro. Deve badare a tutti i Sacri Arredi, e deve tenerne registro e conservarli nella miglior maniera possibile. Deve dipendere in tutto dal Rettore, purchè non sia contro i presenti Statuti. Avrà per suo onorario annui D. diciotto, rimanendo a suo carico di fare la visita in ogni sera. Resta incaricata la sua coscienza di non far celebrare nella Chiesa a verun Sacerdote, che non sia conosciuto, ed a chiunque forestiere non esibisca il *Pastor bonus*, o pure che non sia bene istrutto delle Sacre Cerimonie.

Capo XII. Delle Esequie e Processioni.

In tutte le Processioni, o Esequie si debbono tutti i Sacerdoti radunare nella Chiesa al suono della campana, che si farà suonare anteceden-

temente con segni indicanti le diverse funzioni, o dalla medesima devono partire tutti processionalmente dietro la Croce, che farà il Procuratore trovare, in detta Chiesa, pronta: chiunque non esce con gli altri dalla Chiesa, resterà privo della porzione. Il Procuratore non potrà accettare invito di Esequie coll'elemosina meno di carlini trenta, e la Communità sarà contenta di carlini quaranta. La distribuzione di queste elemosine si farà dal Procuratore il giorno appresso della Funzione, e lascerà, in mano del Sagrestano, le quote spettanti ai Sacerdoti intervenuti, il quale sarà obbligato di ritenerle, o farle pervenire ad essi. Essendosi introdotto il costume di associarsi gratis i parenti di primo e secondo grado de' Sacerdoti della Communità, s' intende confirmare questa lodevole usanza, con condizione, però, che il Sacerdote sia tra' viventi, che il cadavere sia nella medesima casa ove abita il Sacerdote e, finalmente, che la cera si debba somministrare dalla Casa. Qualunque Esequie entrerà nella Chiesa della Communità, non si dee permettere a nessuno il funzionarvi, nemmeno di adoperar stola, neanche al Parroco, per essere la Chiesa di dritto Patronato, ma questo sarà soltanto dritto del Rettore, e di chi sarà da lui destinato. Siano tenuti tutti i Sacerdoti ascritti a detto Clero di esattamente osservare le presenti Regole, e chiunque mancherà per la prima volta, sarà ammonito dal Proposito e, continuando a mancare, sia pri-

vato di voce attiva e passiva per quel tempo stimerà il suddetto Proposito.

Del Monte della Vergine del Carmine.

Essendo che il Clero deve essere unicamente intento al maggior vantaggio spirituale dei prossimi, si è creduto di erigere un Monte sotto l' invocazione e protezione della Vergine del Carmine, il quale abbia, per speciale istituto, il suffragio delle anime di coloro, che vi sono ascritti nella maniera, che si dirà appresso, oltre dell'associazione gratis in morte de' soli ascritti tantum. Gli ascritti possono essere dell' un sesso e dell' altro. Tutti saranno divisi in cinque Classi: la prima pagherà due carlini al mese, la seconda quindici grana, la terza un carlino, la quarta cinque grana e la quinta finalmente una cinquina. Gli ascritti alla prima classe avranno, in morte, numero centosessanta Messe, quei della seconda numero centoventi, quei della terza numero cento, quei della quarta numero sessanta e quei della quinta numero venticinque. Resta in piena libertà di ascriversi senza l'obligo delle esequie, in luogo della quale avanzeranno altre messe trenta. Oltre a questi suffragi vi saranno, per tutti i morti che sono stati ascritti a questo Monte, quattro Anniversarii annuali ed una Messa la Settimana. Le Messe a ciascuno ascritto si avanzano dopo l'elasso di quindici anni del dieci per cento relativamente alle

classi, in ogni anno. Non si paga entratura se non se da quelli, che avranno terminati gli anni 50; e questa sarà ad arbitrio del Deputato del Monte e del Proposto del Clero; e se i detti suffragii si vogliano far anticipare in vita, resta in libertà degli ascritti, purchè, però, sia nel pericolo prossimo di morte, e purchè non oltrepassi la metà delle Messe. Dopo tre mesi si entra nella contumacia, la quale si può purgare col pronto pagamento, e, ne' primi anni dieci, si può anche purgare la mora dagli Eredi di tre mesi rimasti, forse, attrassati dal Defunto, e, dopo il decennio, si può purgare la mora anche di un anno intero. Chiunque si ascriverà, che abbia più di anni cinquanta, se muore fra lo spazio de' primi due anni, avrà la sola esequie, e goderà de' suffragii comuni; ma non avrà le messe secondo si è detto sopra, e se è di quelli ascritti senza l'obligo dell'Esequie, oltre delle trenta messe, dette di sopra, avrà la metà delle stabilite secondo le classi. Si noteranno, in carta separata, i Privilegi di questo Monte circa le sante Indulgenze ed altre grazie spirituali. Nell' Esequie i Sacerdoti debbono avere un carlino per ciascuno, e tutti dovranno intervenire, altrimenti saranno soggetti a perdere la porzione, che toccherà a ciascuno nella fine di ciascun anno, come appresso. Questo Monte avrà un Deputato. L' officio del quale sarà tener registro di tutti coloro, che si ascrivono, secondo la rispettiva Classe, introitare le tangenti, e

badare alla soddisfazione de' suffragi prescritti, affigendo, nella Sagrestia della Chiesa del Clero, una Cartella di avviso nella morte di ciascuno ascritto, per fargli soddisfare le Messe. Dopo l'elasso di ogni anno, darà i suoi conti a due Razionali eligendi dalla Communità e, fatto il confronto delle spese coll' introito, se vi rimane d'introito superante esito, lo dividerà a quei Sacerdoti, che saranno intervenuti nelle Esequie degli ascritti, per il cui effetto si destineranno due Sacerdoti, che tengano un libro, nel quale noterano i nomi di coloro che saranno intervenuti, apponendo, nel fronte della pagina, il giorno. Un altro simile ne conserverà il Deputato, il quale, nella fine dell'anno, li confronterà, per rilevare il numero dei Sacerdoti partecipanti, a' quali dividerà la resta, come sopra, in tanti punti, quanti ne capirà il numero delle Esequie, che saranno accadute in quell' anno e la capacità del danaro, che sarà rimasto; e darà, a ciascuno, quello, che avrà lucrato. Tutto l' indivisibile, che non ascende a tornese, sarà del Deputato, e se li daranno, di più, annui ducati dieci per suo onorario. Il Monte dovrà sempre tenere un deposito di almeno cinquanta ducati per ciò che può occorrere, stantechè non ha Corpo Redditizio per suo sostegno. Si possono ascrivere, a questo Monte, tanto i Paesani, che i Forastieri.

Avendo, quindi, questa Curia attentamente esaminati gli Statuti suddetti, non ha, in essi, ritrovato cosa, che leder possa le supreme Re-

galie della M. V. nè la presente polizia del Regno riguardando i medesimi, e contenendo soltanto il buon Governo e l' esercizio delle ecclesiastiche funzioni di detta Chiesa; e, perciò, è concorsa nell'umile sentimento, che possa la M. V. degnarsi concedere, su de' mentuali Statuti, il Regio Assenso colle sequenti clausole e non altrimenti. I. Che la suddetta Chiesa, come corpo, si intenda sussistere dal dì della impartizione del Regio Assenso, permettendosi l' unione degl' Individui in detta Recettizia Chiesa. II. Che rispetto alla provista da farsi in ogni caso di vacanza del preposto Curato e di coloro che dovranno ammettersi alla partecipazione, come pure rispetto a tutt'altro, che concerne all' Amministrazione de' Sagramenti e il buon ordine e disciplina della suddetta Recettizia Chiesa, osservar debbasi, inviolabilmente, quanto trovasi per punto generale da V. M. determinato per le Chiese Recettizie del Regno con Sovrana Risoluzione del dì 26 Agosto passato anno 1797, contenente 12 articoli, i quali debbono aversi per inseriti ne' presenti Statuti. III. Che sempre restano salvi ed illesi i dritti del Parroco a favore del medesimo, ed in confermità sempre dei mentovati Sovrani Stabilimenti. Finalmente, che non si possa aggiungere, o togliere cosa alcuna ai suddetti Statuti, senza il precedente Real permesso, con restar abolite e prescritte tutte le espressioni contenute negli Statuti medesimi, le quali siano contrarie alle sum-

mentovate clausole ed alle Supreme Regalie della Corona. E questo &c. Napoli 28 Gennaro 1801. Di V. M. Umilissimo vassallo e Cappellano Maggiore F. A. Arcivescovo di Capua Giambattista Vecchioni. Giambattista Adone.

Die vigesima octava mensis Januarii millesimi octingentesimi primi. Neapoli. Regalis Camera Sanctæ Claraæ providet, decernit, atque mandat, quod espediatur Privilegium in forma Regii Assensus, servata forma retroscriptæ Relationis, hoc suum De Jorio PP. Bisogni. Mascaro. Cianciulli V. A. R. C. Caravita, Gianquinto, Navarro, Pascale. Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum Supplicantium, quatenus Fundationem Ecclesiæ Communitatis RR. Sacerdotum Simplicium Rev. Cleri Civitatis Castrimaris di Stabia ac præinserta Statuta approbare, et convalidare cum omnibus et quibuscumque in dictis Statutis contentis et expressis, benignius dignaremur Nos vero dictis petitionibus, tam juxtis et piis libenter annuentes in his et aliis quamplurimis longe majoribus, quæ exauditionis gratiam rationabiliter promerentur; tenore præsentium ex certa nostra scientia deliberate et consulto, ac ex gratia speciali dicta præinserta Statuta juxta eorum tenores, acceptamus, approbamus, et convalidamus; nostroque munimine et præsidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis et prænarratis, ac ex gratia speciali, ut supra assentimur, et consentimus: Nostrumque, super eis, Assensum Regalem ac consensum

interponimus et præstamus usque ad Nostrum Regium Successorumque Nostrorum Beneplacitum, nulla data tempore præscritione cum supradictis Clausulis, conditionibus et limitationibus contentis in dicta præinserta Relatione supradicti Nostri Rev. Regii Capellani Majoris. In omnibus servata forma ejusdem, et Regalis Rescripti de die vigesimasexta mensis Augusti, anni 1797 Volentis, et decernentes expresse de eadem scientia certa nostra, quod præsens Nostra approbatio et convalidatio, atque concessio, tam super fundatione, quam super præsentibus Statutis sit et esse debeat RR. Sacerdotibus Participantibus supradicti Rev. Cleri Civitatis Castrimaris di Stabia præsentibus et futuris usque ad Nostrum, Successorumque Nostrorum Regium Beneplacitum, semper Stabilis, Regalis, valida, fructuosa et Firma, nullumque in indicii, aut extra sentiat, quovis modo diminutionis incomodum, aut nox alterius detrimentum pertimescat, sed, in suo semper robore et firmitate, persistat. In quorum fidem hoc præsens Privilegium fieri fecimus, magno Nostro negotiorum sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli in Regio Palatio die supradicta vigesima octava mensis Januarii millesimi octingentesimi primi. Dico 1801.

FERDINANDUS B.

De Jorio PP. *Caravita* *Cianciulli*
Mascaro *Bisogni* *V. A. R. C.*
Navarro

Ferdinandus Rex mandavit mihi
Petro Rivellini a Sæcretis

Vostra Maestà conceda il suo Reale Assenso alle presenti Regole, o siano Statuti della Communità de' RR. Sacerdoti Semplici del Rev. Clero della Città di Castellammare di Stabia rispetto a tutto ciò, che concerne soltanto il buon Governo, l'Esercizio delle ecclesiastiche funzioni della Chiesa. In tutto servata la forma della precitata relazione del Rev. Regio Cappellano Maggiore. In forma Regalis Cameræ Sanctæ Claræ.

Agnellus Pascale.

Solvat pro Jure Sigilli
Tarenos duodecim &c.
Pro M. Pisano Thes.
Passena.

Solvit ducatos septem
cum dimidio &c.
Franc. Ant. Valle.
Reg. percept.

In Priv. 286 fol. 113 et seguenti
V. U. J. D. Nicolaus Passena

Die vigesima nona mensis Aprilis 1801 ex Curia Capitulari Castrimaris de Stabiis: Viso Regali Privilegio in forma pr[illegible]te Regalis Cameræ S. Claræ cum inserta [illegible]ma Supplicis libelli porrecti pro parte admodum Rev. Cleri hujus Civitatis et Statutorum sive Regularum pro recto regimine Ecclesiæ sub titulo Jesus Mariæ ejusdem Cleri confectarum, super quibus per eandem Realem Cameram fuit impertitus assensus, per subscriptum Rmum Dominum Vicarium Capitularem prædictum